

R.G. 875/2023

SENTENZA 401/2023

REPERTORIO 460/2023

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA 14/2023



IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XIV CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Stefano Cardinali Presidente rel.

dott. Claudio Tedeschi Giudice

dott.ssa Barbara Perna Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata iscritto al n. R.G. 875/23 introdotto, con l'assistenza dell'OCC, [redacted] nata a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted] via Francesca Bertini [redacted] (C.F. [redacted]) - rappresentata e difesa dall'avv. Marco Turchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Roma, via Tata Giovanni n. 8, giusta procura allegata al ricorso -:

visto il ricorso depositato il 12/6/23, con il quale [redacted] ha chiesto l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata dei beni ex artt. 268 e ss. CCII e l'adozione delle conseguenziali pronunce in punto di divieto di avvio o prosecuzione di azioni esecutive sul proprio patrimonio, a tale fine deducendo:

- di essere residente nella provincia di Roma;
- di trovarsi in situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2, lett. c) CCII;
- che l'ammontare della debitoria a proprio carico assomma a complessivi euro 328.362,99;
- che la propria situazione patrimoniale si sostanzia nella proprietà di un immobile sito in Roma, via [redacted] con annessa autorimessa con accesso da via [redacted] soggetto a procedura esecutiva pendente avanti al Tribunale di Roma; nella proprietà di una quota indivisa pari a 2/9 del totale di un immobile ad uso abitativo sito nel comune di Castel Volturno (CE); nella percezione di redditi derivanti dallo svolgimento di attività libero professionale che, nell'anno 2021, ammontavano ad € 14.095,00, nell'anno 2022, ad € 60.557,60 e nell'anno 2023, dal mese di gennaio al mese di maggio, ad € 11.967,71; nella proprietà di quote pari al 95% della Aldebaran S.A.S., società inattiva dal 2015; nella titolarità di crediti vantati in virtù di sentenza di separazione personale dei coniugi nei confronti del marito, sig.



[REDACTED] che si era sempre sottratto ai propri obblighi nonostante i tentativi di esecuzione effettuati;

rilevato che alla domanda è stata allegata la relazione ex art. 269 CCII a firma del Gestore della Crisi, avv. Maria Cristina Salvucci;

che, come riportato nella relazione redatta dall'organismo di composizione della crisi, la documentazione prodotta dal debitore e quella acquisita dal Gestore ed allegata in questa sede consente di ricostruire compiutamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura, atteso che:

- si riscontra la competenza di questo tribunale a provvedere poiché la ricorrente è residente in Roma;
- non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCII;
- il ricorso è corredato di relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi che idoneamente assolve agli scopi informativi e certificatori previsti dalla legge e conferma lo stato di sovraindebitamento della D'Alessandro, la quale non è più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni;
- la debitrice chiede che venga disposta la liquidazione controllata del suo intero patrimonio, senza condizioni, salva una quota del proprio reddito necessaria a fronteggiare le esigenze di vita proprie e del proprio nucleo familiare;

che, quanto alla determinazione dell'importo del reddito da non ricomprendere nella liquidazione, ai sensi dell'art. 268 comma 4 CCII, il relativo provvedimento è demandato al Giudice Delegato, previa presentazione dell'istanza e acquisito il parere del liquidatore, il quale provvederà agli adempimenti di cui all'art. 272 CCII nei termini ivi indicati;

che può essere designato quale liquidatore il professionista che ha assolto alla funzione di OCC, avv. Maria Cristina Salvucci, in conformità con il disposto di cui all'art. 270 CCII;

che, quanto alla richiesta di provvedimenti in punto di divieto di avvio o prosecuzione di azioni esecutive sul proprio patrimonio è sufficiente il rinvio all'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, quinto comma CCII;

P.Q.M.

letto l'art. 270 CCII,



DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [redacted]
nata a Napoli il 29/4/63 e residente in Roma, [redacted] (C.F.
[redacted])

NOMINA

giudice delegato il dott. Stefano Cardinali; ✓

NOMINA

liquidatore l'avv. Maria Cristina Salvucci; ✓

ORDINA

alla debitrice il deposito delle scritture fiscali e dell'elenco dei creditori, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine fino al 30/8/23, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvi gli eventuali provvedimenti, demandati al giudice delegato, da adottarsi ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCII e 270, comma 2, lett. c), CCII;

ORDINA

la trascrizione, a cura del liquidatore, della presente sentenza presso gli uffici competenti con riguardo ai beni immobili e ai beni mobili registrati;



DISPONE

l'inserimento, a cura del liquidatore, della presente sentenza sul sito internet del tribunale di Roma, oscurando il nominativo del debitore:

manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Roma, 28/6/23.

Il Presidente

dott. Stefano Cardinali

